

Repertorio n.



Imposta di bollo di Euro 96,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5

CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN SISTEMA GC/MS CON PURGE & TRAP OCCORRENTE ALLA UOC LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL'ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - CUP MASTER I83C22000640005 – CUP COLLEGATO ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO D47G23000050002 – CIG 9730355EF3.

TRA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 52, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

E

Agilent Technologies Italia S.p.A. con sede legale in Cernusco sul Naviglio CAP 20063 (MI), via Piero Gobetti n. 2/C - iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, con il n. REA 1583508, Partita IVA e C.F 12785290151 in persona di Ernesto Paolini in qualità di Procuratore (nel seguito per brevità anche "Appaltatore")

PREMESSO CHE

- la società Agilent Technologies Italia S.p.A., a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano, n. 592 del 22.06.2023, è risultata aggiudicataria della fornitura di un sistema GC/MS con Purge & Trap;
- con nota prot. n. 114491 del 27.06.2023 si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
 - cauzione definitiva;
 - estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
 - DURC regolare;
 - dichiarazione di Assicurazione RCT/O della compagnia assicuratrice AIG Europe S.A. (rif. polizza n. 891892);
 - nominativo ed il contatto del Responsabile del Contratto;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

- dichiarazione relativa all'assenza di contratti sottoscritti dall'Appaltatore con eventuali sub contraenti per la gestione funzionale del contratto in parola, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010;
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare ad acquisire:
 - Visura Ordinaria della C.C.I.A.A. competente;
 - Certificato della Sezione Fallimentare del Tribunale territorialmente competente;
 - Certificato delle Sanzioni Amministrative del Tribunale territorialmente competente;
 - Certificato dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
 - Casellario ANAC;
 - Certificati del Casellario Giudiziale del Tribunale territorialmente competente;
 - Certificato dei Carichi Pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato del Tribunale territorialmente competente;
 - Certificazione di ottemperanza alla L. n. 68/1999 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - DURC regolare;
 - l'Amministrazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Certificato di Informazione Antimafia ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 159/2011;

SI CONVIENE E STIPULA:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Oggetto del presente Contratto è la disciplina della fornitura di un sistema GC/MS con Purge & Trap occorrente alla SC Laboratorio di Prevenzione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Articolo 2 – Caratteristiche della strumentazione

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche e generali della fornitura oggetto del presente Contratto.

Il sistema proposto deve essere in grado di separare/identificare/quantificare i VOC previsti dalla normativa D. Lgs. 31/2001 e ss.mm.ii. In particolare, gli analiti sottoelencati devono essere rilevati ai valori di concentrazione che seguono:

Tabella 1

ANALITA	CAS	ug/l
Cloruro di vinile	75-01-4	0,1
Cloroformio	67-66-3	0,1
Carbonio tetracloruro	56-23-5	0,1
Benzene	71-43-2	0,1
Tricloroetilene	79-01-6	0,1
Tetracloroetilene	127-18-4	0,1
Dibromoclorometano	124-48-1	0,1
Bromoformio	75-25-2	0,1
Bromodichlorometano	75-27-4	0,1

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

1,2 Dicloroetano	107-06-2	0,1
------------------	----------	-----

§ 2.1 - Requisiti GC/MS

1. Gascromatografo bi-canale con forno programmabile fino ad almeno 400°C con almeno 15 rampe di incremento di almeno 100°C/min.
2. Iniettore Split/splitless con controllo elettronico della pressione e del flusso.
3. Sorgente di ionizzazione INERTE a impatto elettronico EI avente DUE filamenti e termostatabile almeno tra 150-300°C.
4. Analizzatore di massa quadrupolare con range 10-1000 m/z.
5. Velocità di scansione ≥ 10000 amu/sec.
6. Sensibilità in modalità EI Scan per 1 pg (in colonna) di OFN sulla traccia m/z 272 (utilizzando una colonna 30 m x 0.25 μm) dev'essere S/N $\geq 1000:1$ espresso in RMSx1.
7. Range dinamico di almeno 4 ordini di grandezza.
8. Sistema di vuoto composto da pompa Turbomolecolare con capacità di almeno 200 L/sec e da pompa rotativa per il pre-vuoto.
9. Deve essere possibile la sostituzione della colonna senza interrompere il vuoto.
10. Il sistema GC deve essere fornito completo di sistema di purificazione di gas e colonna capillare idonea alla determinazione di tutti gli analiti di cui alla tabella sopra riportata.

§ 2.2 - Requisiti Purge & Trap

1. Il sistema Purge and Trap deve essere corredato di autocampionatore con almeno 80 postazioni.
2. Il P&T deve essere dotato di un software co-residente (sullo stesso PC) al software di gestione del GC/MS.
3. Il sistema deve essere compatibile con i metodi per l'analisi di acque potabili.
4. Il sistema deve prevedere utilizzo di vial da 40 ml.
5. Il sistema di base deve contenere almeno due sistemi di iniezione indipendenti per gli standard interni (almeno due) e surrogati.
6. Il sistema deve poter effettuare la taratura in automatico mediante diluizioni della soluzione standard.
7. Possibilità di creazione automatica di curve di calibrazione nell'intervallo analitico del metodo utilizzato per almeno 5 punti.
8. Il sistema deve essere in grado di automatizzare le estrazioni in metanolo utili soprattutto per matrici solide.
9. Il sistema deve prevedere la possibilità di effettuare diluizioni del campione nel range più ampio possibile e comunque fino ad un rapporto di almeno 1:100.
10. Il sistema deve essere in grado di effettuare un lavaggio automatico per l'intero percorso del campione con metanolo, acqua calda (almeno fino a 60°C), o una combinazione di entrambi.
11. Il sistema deve disporre del controllo elettronico dei flussi che consentendo l'utilizzo di colonne capillari.
12. Il sistema deve poter eseguire un controllo diagnostico completo che comprenda la rilevazione automatica di eventuali perdite identificando l'area interessata.

13. Deve garantire la presenza di un sensore per il controllo della formazione di schiuma.
14. deve disporre di idonea trappola per la determinazione di composti VOC dedicata all'analisi di acque potabili.

§ 2.3 - Piattaforma Software

1. Deve essere inclusa una piattaforma software per la gestione e il controllo integrale dell'intero sistema, ovvero il controllo completo dei parametri del gascromatografo (temperatura, pressione, flusso, programmata, ecc.), del sistema di campionamento e dello spettrometro (temperatura, corrente, energia, tuning, ecc.)
2. Il software deve essere in grado di gestire sia l'acquisizione che l'elaborazione dei dati (qualitativa e quantitativa).
3. Il sistema deve disporre di Libreria NIST ultima versione disponibile.
4. Deve prevedere la possibilità di effettuare acquisizione SIM/SCAN contemporanea.
5. La comunicazione dello strumento deve essere gestita mediante scheda LAN.
6. Il software di gestione dati deve operare in ambiente Windows (versione più recente o comunque più performante) e deve consentire l'elaborazione dei dati analitici, offrendo soluzioni che garantiscano la rapida interpretazione dei dati.
7. Deve supportare l'operatore nella messa a punto del metodo, consentendo una personalizzazione dei controlli automatici in fase analitica; deve poter procedere anche in automatico a ri-tarature e ri-analisi di campioni quando non sono rispettati i criteri di accettabilità impostati nel metodo.
8. Deve poter consentire la personalizzazione dei report di stampa.
9. Deve garantire la possibilità di esportazione dati per interfacciamento con sistemi LIMS.
10. Deve essere fornito un personal computer di primario produttore in idonea configurazione all'operatività con il software di gestione del sistema. Devono inoltre essere forniti: Monitor di almeno 20", tastiera, mouse, stampante laser e doppia scheda di rete.
11. Deve essere fornito il pacchetto Office.
12. Deve essere fornita un lettore ottico (barcode scan).

§ 2.4 - Training formativo

1. Deve essere incluso training formativo per la durata complessiva di 4 giorni (2 standard e 2 supporto metodica/applicativo).
2. Il training deve essere portato a termine presso le sedi di utilizzo, anche in sezioni differite, a seguire dell'installazione e collaudo della strumentazione.
3. Le date e lo svolgimento delle attività formative devono essere concordate con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
4. All'installazione deve essere fornito il metodo per la determinazione degli analiti comunemente richiesti dalla vigente normativa di riferimento in campioni di acque potabili. In particolare, devono essere riprodotti i test di cui alla tabella 1 sopra riportata.

§ 2.5 - Garanzie

1. L'Appaltatore deve garantire e gestire tutti i servizi - tra cui l'installazione, la formazione, il supporto specialistico, la

manutenzione correttiva e la fornitura di parti e consumabili di tutto il sistema GC/MS, Purge & Trap e SW – parti integranti della fornitura stessa oggetto del presente Contratto.

2. L'Appaltatore deve fornire un servizio di garanzia pari almeno a 24 mesi comprendente interventi correttivi illimitati. Negli interventi correttivi si intendono inclusi anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovessero rendersi necessari per ripristinare le ottimali prestazioni dello strumento.
3. Durante la durata della garanzia deve essere compresa la fornitura di tutti le parti di ricambio che dovessero rendersi necessarie nel corso delle operazioni di manutenzione straordinaria nonché correttive.
4. I tempi d'intervento devono essere **massimo di 3 giorni lavorativi** dalla segnalazione all'Appaltatore.

Articolo 3 – Piano di fornitura

La consegna, l'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura oggetto del presente Contratto devono essere effettuati, a cura dell'Appaltatore, presso la SC Laboratorio di Prevenzione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano – via Juvara 22, piano primo, 20129 Milano, secondo il timing di seguito specificato:

§ 3.1 Consegna

- **entro 60 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi)**, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto d'Appalto l'Appaltatore deve garantire la consegna, del sistema P&T.

Sarà rifiutata la fornitura che risulti non rispondente alle vigenti normative di sicurezza e di antinquinamento ambientale.

§ 3.2 Installazione e collaudo

- **entro un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna**, si procede all'installazione e collaudo dei singoli sistemi. Le operazioni di collaudo devono essere effettuate sul luogo di installazione dopo che l'Appaltatore avrà provveduto alla messa a punto della strumentazione.

Dalla data di collaudo deve decorrere la garanzia di 24 mesi, durante i quali l'Appaltatore deve assicurare le attività meglio descritte nel precedente § 2.5.

In caso di ritardata, parziale o mancata installazione, consegna, collaudo dell'apparecchiatura, l'Amministrazione applicherà le penalità di cui al successivo art. 13 del presente Contratto.

Il regolare utilizzo del sistema offerto e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Appaltatore per quanto attiene ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Articolo 4 - Durata del Contratto

Il presente Contratto ha decorrenza dalla data di collaudo, con esito positivo, dell'intero sistema GC/MS, Purge & Trap e piattaforma SW.

A partire da tale data avrà decorrenza il primo anno di garanzia, della durata complessiva di 24 mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, qualora, nel corso di validità dello stesso, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 5 – Importo dell'appalto

L'importo complessivo del presente Contratto è pari a € 135.721,94 (Iva esclusa) oltre € 46,76 (Iva esclusa) riferiti agli oneri della sicurezza per un totale complessivo pari a € 135.768,70 (Iva esclusa).

L'importo di cui al primo comma del presente articolo risulta interamente finanziato con risorse PNC "Piano Nazionale Complementare" di cui alla DGR XI/7845 del 31.01.2023.

L'importo di cui al precedente comma è comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata in fattura a norma di Legge. Sono da considerarsi pertanto inclusi:

- trasporto, consegna, installazione e collaudo;
- garanzia e manutenzione,
- posa nei locali di destinazione;
- allacciamenti alle utenze esistenti;
- formazione;
- eventuale collegamento al LIMS del laboratorio;
- ogni altra spesa accessoria.

L'importo dell'appalto rimane fisso ed invariato per tutta la durata del Contratto, salvo variazioni disposte per legge o eventuali condizioni più favorevoli di cui dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Articolo 6 – Requisiti di sicurezza e certificazioni di qualità.

L'apparecchiatura oggetto del presente Contratto deve essere conforme a tutte le Norme del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) e alle Direttive Europee in vigore riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, sia generali che specifiche.

L'apparecchiatura, inoltre, deve essere conforme ad ogni altra disposizione normativa in materia di antinquinamento, antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, nonché alle norme e prescrizioni richiamate nel presente Contratto.

Articolo 7 – Vigilanza e controlli

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento durante l'esecuzione contrattuale, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell'attività.

In particolare, a cura del personale incaricato dall'Amministrazione, saranno effettuate le ricognizioni e le verifiche di quantità e qualità.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Articolo 8 - Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e suoi allegati.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'Appaltatore non può avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, si obbliga a:

- ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, del D.L. 77/2021, a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13 del presente Contratto;
- assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % e a quella femminile una quota del 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, decreto legge n. 77/2021;

L'Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna a:

- consegnare, installare e collaudare il Sistema nei tempi stabiliti all'art. 3 del presente Contratto;
- assicurare all'Amministrazione il training formativo come descritto al § 2.4 del presente Contratto;
- assicurare la fornitura di parti e consumabili per l'intera durata contrattuale;
- attivare, a seguito del collaudo positivo dell'intero sistema, la garanzia biennale comprendente le attività descritte al precedente § 2.5 del presente Contratto;
- in caso di guasto, garantire un tempo di risposta non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla chiamata;
- individuare un referente dell'appalto, il cui nominativo deve essere comunicato all'Amministrazione prima dell'avvio del contratto;
- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Contratto;
- non sospendere le attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, l'Appaltatore si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

- assicurare, in caso di guasto, un tempo di risposta non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla chiamata;
- adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
 - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l'Appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

L'intero sistema oggetto di della fornitura deve essere, tassativamente, nuovo di fabbrica e di recente produzione, nonché rispondente a tutte le vigenti normative di sicurezza ed alle caratteristiche tecniche richieste.

L'Appaltatore si impegna a rilasciare, su richiesta dell'Amministrazione, ogni certificazione o altro documento previsto dalla legge Nazionale sia da direttive CE.

Inoltre, si impegna al rilascio delle omologazioni, ovvero delle certificazioni CE emesse da organismo notificato o delle autocertificazioni di conformità CE che siano previste per ogni bene fornito, nonché di ogni altro documento richiesto dall'Amministrazione.

L'Appaltatore deve adottare idonee misure per non creare danni a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori.

L'apparecchiatura deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto dall'Appaltatore in perfetto stato di funzionamento, rispettando pienamente le condizioni offerte in sede di gara. A tale scopo, come per qualsiasi altro motivo, le visite del personale dell'Appaltatore devono essere annotate in un apposito libretto di manutenzione di cui dovrà essere dotata l'apparecchiatura per le manutenzioni e gli interventi.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente Contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

§ 10.1 Fatturazione

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto d'Appalto, sono oggetto di fatturazione da parte dell'Appaltatore, a seguito di collaudo, con esito positivo, dell'intero sistema GC/MS con Purge & Trap, comprensivo della piattaforma SW.

L'Appaltatore invia fattura elettronica riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale:	Corso Italia, 52 – 20122 Milano
Codice Fiscale:	09320520969
Partita IVA:	09320520969
Codice IPA:	atsmetmi
Codice Univoco ufficio:	BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **989710014B** - CUP Master **I83C22000640005** – CUP collegato ATS della Città' Metropolitana di Milano **D47G23000050002**.

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'Amministrazione Appaltante non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo di Gara - Cup Master– CUP collegato;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

§ 10.2 Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio dell'Agenzia. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.

L'Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo, il codice CIG e il CUP;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura consegnata e quanto richiesto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'Appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002,

testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 11 – Responsabilità per infortuni e danni. Assicurazione

È a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto.

È, pertanto, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi.

Resta comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti dall'assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo.

Articolo 12 – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l'Amministrazione ha predisposto e condiviso con l'Appaltatore il DUVRI, nel quale sono riportate le valutazioni ricognitive dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dalle esecuzioni contrattuali.

L'Amministrazione stima i costi da interferenza non soggetti a ribasso in € 46,76.

L'Appaltatore, nell'esecuzione contrattuale, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine, l'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto del presente Contratto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell'aggiudicatario.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 13- Direttore dell'Esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è Federica Tacchini, Assistente Tecnico della SS Laboratorio Chimico dell'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Articolo 14 - Inadempienze e penalità

In caso di inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'ATS, previa contestazione scritta, avrà facoltà di applicare all'Appaltatore penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento delle attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

L'importo delle penali verrà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata. A titolo meramente esemplificativo, si precisa che l'Amministrazione si riserva, durante l'esecuzione contrattuale, di applicare le seguenti penalità:

Consegna del sistema

- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo del sistema fino a 3 giorni di ritardo rispetto ai tempi di consegna dell'apparecchiatura - come indicato all'art. 3 del presente Contratto - per cause imputabili all'Appaltatore;
- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'importo del sistema per ritardi nella consegna dell'apparecchiatura da 4 a 6 giorni per cause imputabili all'Appaltatore;
- una penale calcolata in misura giornaliera pari al 10 per mille dell'importo del sistema per ritardi da 7 a 10 giorni nella consegna dell'apparecchiatura per cause imputabili all'Appaltatore.

Installazione e collaudo

- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo del sistema fino a 3 giorni di ritardo rispetto ai tempi previsti - come indicato all'art. 3 del presente Contratto - per l'installazione e collaudo dell'apparecchiatura per cause imputabili all'Appaltatore;
- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'importo del sistema per ritardi nell'installazione e collaudo dell'apparecchiatura da 4 a 6 giorni per cause imputabili all'Appaltatore;
- una penale calcolata in misura giornaliera pari al 10 per mille dell'importo del sistema per ritardi da 7 a 10 giorni nell'installazione e collaudo dell'apparecchiatura per cause imputabili all'Appaltatore.

Servizio di manutenzione– Tempi di intervento

- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo del sistema in caso di risposta alla segnalazione per guasto in un tempo superiore a 3 (tre) giorni lavorativi, di cui al precedente § 2.5, per ogni

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

giorno di ritardo per cause imputabili all'Appaltatore.

Training formativo

- in caso di inadempimenti relativi all'attività di formazione prevista al § 2.4 del presente Contratto - sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Ulteriori obblighi

- In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4) dell'art.47 del D. L. n. 77/2021, si applicheranno le penali di cui all'art. 47, comma 6, del D. L. n. 77/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del presente Contratto o alla prestazione dello stesso.
- L'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti dal presente Contratto, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale a carico dell'Appaltatore da € 100,00 fino ad € 500,00, a seconda della gravità dell'inadempimento.

In ogni caso, il valore delle penali applicate dall'Amministrazione non potrà superare la soglia di cui all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati formalmente all'Appaltatore che potrà comunicare all'Amministrazione le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell'inadempienza.

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, dopo l'applicazione di 4 (quattro) penalità calcolate sull'anno contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'Appaltatore ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'Appaltatore l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

L'Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avrà il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva, ponendo a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art. 1223 codice civile).

Articolo 15 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel presente Contratto d'Appalto, ovvero nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;

- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d'Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall'Amministrazione con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato dall'Amministrazione con Deliberazione n. n. 109 del 31.01.2023;
- si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall'art. 3 del "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale" di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo.
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sia sospesa l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d'Appalto;
- l'Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Contratto d'Appalto;
- in caso di collaudo con esito negativo.

La risoluzione opere di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verifica quando l'Amministrazione provvede a comunicare all'Appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Nei casi sopra previsti, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del presente Contratto ad altro operatore.

Articolo 16- Recesso

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, l'Amministrazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'Appaltatore:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo, sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle attività svolte dal Laboratorio di Prevenzione;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente Contratto;
4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del presente Contratto;
5. in caso di prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto;
7. per motivi di interesse pubblico;
8. giusta causa.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

L'Appaltatore deve comunque, se richiesto dal DEC, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle consegne effettuate.

Non è consentito il recesso da parte dell'Appaltatore.

Articolo 17 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

§ 17.1– Obblighi dell'Appaltatore e delle filiere dei subcontraenti

L'Appaltatore del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Appaltatore ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)>>.

§ 17.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Appaltatore.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Appaltatore che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

§ 17.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'Appaltatore.

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'Appaltatore. L'Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all'Allegato 2 della DGR XI/6605 del 30.06.2022.

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

§ 17.4 – Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della scheda T&T a cura dell'Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione all'Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

§ 17.5 - Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Appaltatore, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all'1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 18 – Codice del Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage

L'Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 43 del 22.01.2021 ed è reperibile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023 – 2025 (PTPCT), ora sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 109 del 31.01.2023.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nel presente Contratto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Inoltre, si rammenta quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Art. 19 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, per tutta la durata dello stesso.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ATS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Art. 20 -Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti il presente contratto in conformità al Regolamento U.E. n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso.

Articolo 21 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, garanzia fideiussoria n. nr. 21202/8200/895033 rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A.- Filiale Imprese Monza Ovest, per una somma garantita di € 6.788,44 (euro seimilasettecentottantotto/44).

Articolo 22- Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, l'offerta tecnico – qualitativa e l'offerta economica prodotte in sede di partecipazione alla gara dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati.

Articolo 23 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Milano.

Articolo 24 - Spese bollatura del contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.

E', inoltre, a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo che viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), mediante pagamento con PaoPA.

Articolo 25 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l'Appaltante

Il Direttore Generale

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

ERNESTO PAROLINI